



COMUNE DI PIANA CRIXIA
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES).**

Allegato alla delibera C.C. n. 13 del 13/07/2013

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

ART. 3 - NATURA DEL TRIBUTO

ART. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 5 - BASE IMPONIBILE

ART. 6 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

**ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TERIFFA DI RIFERIMENTO E DELLA RELATIVA
MAGGIORAZIONE**

ART. 8 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 9 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 10 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

ART. 11 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 12 - ESCLUSIONI

ART. 13 - RIDUZIONI

ART. 14 - PIANO FINANZIARIO

ART. 15 - TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 16 - TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 17 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

ART. 18 - DICHIARAZIONE

ART. 19 - ATTESTAZIONE

ART. 20 - ACCERTAMENTO

ART. 21 - RISCOSSIONE

ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 23 - SOMME DI MODESTA ENTITA' (IMPORTI MINIMI)

ART. 24 - RIMBORSI

ART. 25 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 27 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 28 - CONTENZIOSO

ART. 29 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'abito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Piana Crixia del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), istituito dall'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214.*
- 2. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione del TARES nel Comune di Piana Crixia, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.*
- 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.*

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- 1. A decorrere dal 1° Gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.*

ART. 3 - NATURA DEL TRIBUTO

- 1. Il TARES si articola in due componenti:*
 - a) tassa sui rifiuti, destinata a coprire integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;*
 - b) maggiorazione sui servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, avente natura di imposta, disciplinata dall'art. 14, comma 13 del D.L. n. 201/2011 e dal successivo art. 7 del presente Regolamento.*

ART. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- 1. Sono soggetti al tributo i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati;*
- 2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;*
- 3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.*

ART. 5 - BASE IMPONIBILE

- 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree di cui all'art. 4 del presente Regolamento;*
- 2. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore a m. 1,50;*
- 3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. 13/11/1993 n. 505 (TARSU);*
- 4. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27/07/2000 n. 212;*
- 5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo per la produzione di rifiuti non assimilabili (qualora sia documentata una contestuale produzioni di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento pari al 10%.*

ART. 6 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del mese solare successivo a quello a cui ha avuto inizio l'utenza;*
- 2. L'obbligazione tributaria termina dal 1° giorno del mese solare successivo a quello in cui è cessata l'utenza.*

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO E DELLA RELATIVA MAGGIORAZIONE

- 1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo e la maggiorazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Per la parte relativa alla tassa le tariffe devono essere determinate in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Comune (sulla scorta dei dati forniti anche dai soggetti che svolgono il servizio stesso);*
- 2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e alle qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158;*
- 3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli*

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

- 4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13/01/2003 n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica;*
- 5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'amministrazione comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia di utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti;*
- 6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'amministrazione comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. n. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti;*
- 7. Alle tariffe determinate in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari ad €. 0,30 per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune di Piana Crixia; con deliberazione del Consiglio Comunale la misura della maggiorazione può essere modificata in aumento fino ad €. 0,40 (la quota relativa alla maggiorazione può essere graduata in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato).*

ART. 8 - SOGGETTO ATTIVO

- 1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Piana Crixia sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.*

ART. 9 - SOGGETTI PASSIVI

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati dall'art. 4 del presente Regolamento;*
- 2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree coperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;*
- 3. in caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;*
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singolo occupanti o detentori,*

fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 10 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata documentazione dell'utente. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare;*
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove;*
- 3. per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritte AIRE) e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 (due) unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza;*
- 4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.*

ART. 11 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. n. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti;*
- 2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.;*
- 3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla misura camerale o da altri elementi.*

ART. 12 - ESCLUSIONI

- 1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, come ad esempio:
 - a) le abitazioni prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di**

allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Tale dichiarazione non potrà avere valore retroattivo a meno di idonea documentazione che dimostri la data effettiva di chiusura dei contatori;

- b) le unità immobiliari per le quali è stato regolarmente comunicato tramite D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività) a firma di tecnico abilitato all'Ufficio Tecnico Comunale competente, l'inizio dei lavori per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ovvero per le quali siano in corso opere di manutenzione straordinaria che rendano di fatto inutilizzabile l'unità immobiliare, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori precisando che la fine dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi. Potranno essere effettuati controlli sullo stato dei lavori da personale comunale per verificare la veridicità di quanto dichiarato;*
- c) i locali e le aree ove non si ha di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali le cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ripostigli stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50;*
- d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizioni che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione di autocertificazione documentata da formulari rifiuti o registri di carico e scarico o contratti di smaltimento;*
- e) i locali e le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, superfici adibite all'allevamento di animali;*
- f) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti;*
- g) le superfici (locali o aree) utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, spogliatoi, uffici, magazzini, e comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;*
- h) i locali relativi a utenza commerciali, produttive, artigianali, inutilizzati a seguito di cessata attività a condizione che rientrino nelle categorie catastali compatibili con l'attività commerciale, produttiva, artigianale, prive di qualsiasi arredo. Lo stato di non utilizzato dovrà essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Tale dichiarazione non potrà avere valore retroattivo a meno di un'idonea documentazione che dimostri la data effettiva di chiusura dei contatori;*

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

- *le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;*
 - *le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva;*
 - *le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248 e s.m.i.;*
3. *Sono esclusi dalla tassazione per confusione tra soggetto attivo e passivo i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;*
 4. *Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.*

ART. 13 - RIDUZIONI

1. *Previa formale e motivata diffida dell'utente al Comune ed attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è dovuto in misura non superiore al 20%. La riduzione di cui al presente comma, qualora dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio;*
2. *Nelle aree non coperte dal servizio, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa;*
3. *Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero a seguito di presentazione di autocertificazione documentata da formulari rifiuti, registri di carico/scarico e contratti di smaltimento. La massima riduzione concessa è pari al 10% della tariffa e sarà riconosciuta a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto di smaltimento la riduzione potrà essere applicata a consuntivo effettuando un provvedimento di discarico sull'ultima rata ovvero con un provvedimento di rimborso;*
4. *E' prevista una riduzione pari al 30% della tariffa unitaria per locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;*
5. *Nei casi di abitazioni e locali accessori occupati da persone in disagiate condizioni socio-economiche, attestate dai Servizi Sociali, l'Amministrazione Comunale può prevedere agevolazioni nel versamento del tributo fino a concorrenza dell'importo dovuto;*
6. *Le agevolazioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche alla maggiorazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento;*
7. *Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal 1° giorno del mese solare successivo rispetto al verificarsi del presupposto. Qualora il diritto all'agevolazione fosse*

ricosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante sgravio del tributo dovuto per l'anno in corso. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento;

- 8. Le riduzioni previste dal presente Regolamento non sono cumulabili; sarà applicata quella più vantaggiosa per il contribuente.*

ART. 14 - PIANO FINANZIARIO

- 1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Piana Crixia;*
- 2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal D.P.R. n. 158/1999;*
- 3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.*

ART. 15 - TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituito il tributo denominato TARES giornaliera, da applicare in base al numero di giorni di occupazione concessi rispetto all'anno solare. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente;*
- 2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata al giorno del tributo annuale attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale del 50%;*
- 3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa;*
- 4. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo;*
- 5. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori;*
- 6. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione*

temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani;

- 7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'abito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, Folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante non ricorrente;*
- 8. Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.*

ART. 16 - TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504;*
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della parte tassa del tributo (quindi esclusa la maggiorazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento).*

ART. 17 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*

ART. 18 - DICHIARAZIONE

- 1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 20 gennaio successivo all'inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo o in relazione al giorno in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti;*
- 2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente;*
- 3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente;*
- 4. La dichiarazione deve essere consegnata agli uffici comunali a mano, a mezzo posta, a mezzo fax o mediante Posta Elettronica Certificata e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi;*
- 5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (TARSU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento al TARES.*

ART. 19 - ATTESTAZIONE

- 1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 13 del presente Regolamento, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari;*
- 2. L'attestazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dei requisiti. La riduzione o l'esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall'art. 13, comma 9 del presente Regolamento. Potranno essere accolte attestazioni tardive solo se accompagnate da idonea documentazione l'insorgenza del beneficio;*
- 3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini presentazione di cui ai commi 1 e 2.*

ART. 20 - ACCERTAMENTO

- 1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti della normativa vigente, sono svolte dal Comune di Piana Crixia;*
- 2. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliare a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998 n. 138;*
- 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può inviare i contribuenti, indicandone il motivo ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre l'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti;*
- 4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.*

ART. 21 - RISCOSSIONE

- 1. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e la scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000;*

- 2. Il versamento della tassa, nonché della maggiorazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997 n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili;*
- 3. Il TARES, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è versato esclusivamente al Comune di Piana Crixia;*
- 4. Il versamento del tributo, nonché della maggiorazione, è effettuato in tre rate scadenti nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre. E' consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il mese di Settembre di ciascun anno.*

ART. 22 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.*

ART. 23 - SOMME DI MODESTA ENTITA' (IMPORTI MINIMI)

- 1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale sia inferiore ad €. 12,00;*
- 2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi per ciascun credito l'importo di €. 30,00 previsto dall'art. 3, 10° comma del D.L. n. 95/2012, con riferimento ad ogni periodo d'imposta salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente Regolamento.*

ART. 24 - RIMBORSI

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune di Piana Crixia il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, se accolta;*
- 2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARES per gli anni successivi;*
- 3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento disciplinato dall'art. 23 del presente Regolamento.*

ART. 25 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. *Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449, si applica al TARES l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.*

ART. 26 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. *La Giunta Comunale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al TARES; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l'Ente nelle controversie relative al tributo stesso;*
2. *Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni;*
3. *In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del c.c..*

ART. 27 - SANZIONI E INTERESSI

1. *In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 471;*
2. *In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € . 50,00;*
3. *In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € . 50,00;*
4. *In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 16 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € . 100,00 ad € . 500,00;*
5. *Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene a quiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;*
6. *La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;*

7. *Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno n cui sono divenuti esigibili.*

ART. 28 - CONTENZIOSO

1. *Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i..*

ART. 29 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. *Il presente Regolamento entra il 1° Gennaio 2013;*
2. *A decorrere dal 1° Gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;*
3. *Per il solo anno di imposta 2013, il tributo dovrà essere corrisposto in due rate scadenti nei mesi di Settembre e Novembre;*
4. *Per l'anno 2013 il pagamento della maggiorazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento è effettuato obbligatoriamente in base alla misura standard (€ 0,30/mq.), in un'unica soluzione, contestualmente al pagamento dell'ultima rata del tributo direttamente allo Stato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35, dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011. Tale disposizione opera in deroga agli art. 7, 13 e 21 del presente Regolamento;*
5. *Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti Comunali.*